



AMBASCIATA D'ITALIA
TOKYO

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO
N.122 es.2021**

Oggetto: Bonifica dell'amianto presente nei locali del seminterrato della Residenza demaniale dell'Ambasciatore d'Italia in Giappone.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN TOKYO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 concernente l'ordinamento ed il funzionamento del Ministero degli Affari Esteri e, in particolare l'art. 86 dello stesso, laddove si prevede che la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri";

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e visto in particolare il suo nuovo art. 32, che stabilisce l'obbligo per le

Stazioni appaltanti di Determinazione a contrarre, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017 n. 192, recante il Regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici sopra citato, e recante le Direttive generali per la scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti da eseguire all'estero;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dal citato articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e art.7 del citato D.M. 192/2017;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

CONSIDERATO CHE, a seguito di una campionatura effettuata nel 2018 da ditta locale specializzata, è emersa la presenza di materiale contenente amianto, nei locali del seminterrato della Residenza del Capo Missione (costruita negli anni '60) in tutte le porzioni (tubi a gomito, guarnizioni, finiture) termoisolanti e termoresistenti delle tubature ivi installate, nonché in un locale servizi al piano primo;

CONSIDERATO che tali materiali, in una scala di valore di nocività decrescente variante da 1 a 3 secondo la normativa locale, il livello più elevato essendo costituito da amianto c.d. a spruzzo – che ove in cattivo stato può polverizzarsi ed essere pertanto respirato - mentre il livello di nocività medio è dato dalle finiture e dagli strati antifumo, dai materiali termoisolanti delle giunture a gomito delle tubature, e il livello di nocività minimo è dato da pannelli realizzati a stampo, che se mantenuti in buone condizioni non determinano un pericolo potenziale per la salute dei residenti o di chi frequenta le aree in questione ma vanno monitorati;

EFFETTUATI in data 23 marzo e 20 aprile c.a. nuovi sopralluoghi degli immobili del compound, a cura di tecnici locali qualificati di ditta locale specializzata, dai quali è stata confermata la presenza di amianto in vari punti della Residenza (nel seminterrato: le cappe, le guarnizioni delle condutture, i rivestimenti dei tubi a gomito che vanno bonificati e nuovamente rivestiti con altro materiale termoisolante privo di amianto; in alcuni locali dei servizi al piano superiore; i rivestimenti delle tubature nei controsoffitti o dietro i pannelli, che vanno meramente sigillati/incapsulati in quanto non necessitano di bonifica) ma che le condizioni appaiono discrete e non degradate;

APPURATO BENSÌ che le misurazioni svolte in data 25 e 26 agosto su vari punti individuati strategicamente sia all'interno che all'esterno di tutti gli edifici demaniali, Residenza compresa, e finalizzate a rilevare la presenza di particelle aerodisperse

contenenti fibre di amianto, hanno dato come esito in tutti i punti di rilevazione valori ben inferiori alla soglia di attenzione, fissata >1 f/l (come risulta dal prospetto dei risultati, allegato al messaggio di questa Sede n.2326 del 24 sett u.s.), per cui potrebbe non essere immediata e concreta la necessità di effettuare la bonifica in questione nella Residenza;

RITENUTO INOLTRE che nel caso di specie – anche se la Residenza non costituisce un luogo di lavoro, per cui a rigore non si applicherebbe la normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 (cfr. msg. Min.n.105850 del 14.6.2018) - purtuttavia la frequente presenza nel suo seminterrato di personale addetto alla manutenzione dei numerosi impianti idrici, elettrici e di riscaldamento consiglia di procedere a tale bonifica, anche per le motivazioni di cui al punto seguente;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ di svolgere quanto prima un intervento di riparazione del bagno di servizio sito al pianterreno della Residenza, comportante lo smontaggio delle tubature idriche ubicate nel seminterrato, che rende necessariamente a ciò prodromico il lavoro in questione di bonifica dall'amianto, in quanto non è possibile operare interventi su tubature contenenti materiali tossici;

CONSIDERATO che, data la concomitanza nello stesso seminterrato della Residenza dello svolgimento in varie fasi di un altro complesso intervento di rimozione e smaltimento di materiali tossici, contenenti policlorodifenili e -trifenili (c.d. PCB, cfr. Determine del mio predecessore nn.37,77 e 80/2021), per cui non si è potuto programmare ed effettuare tale intervento congiuntamente ad analogo intervento svolto dal mio predecessore l'estate scorsa nella palazzina C del compund (cfr. Determina n.67 del 2021);

APPURATO, da recenti ricerche di mercato, che la ditta locale specializzata ECO24 Co.Ltd. con sede in Tokyo e' in possesso di brevetto nazionale ECOBESTO (brevetto n.4693639/2011), una tecnologia unica in grado di solidificare e compattare i materiali contenenti amianto in modo da poterli poi smaltire in modo sicuro, senza rischiarne gli effetti nocivi della polverizzazione e dell'aspirazione da parte degli addetti o dei residenti che ne vengano a contatto;

RITENUTO CHE la predetta impresa ECO24, per la vasta esperienza maturata in Giappone, nonché in quanto favorevolmente nota a questa Sede per altro precedente, specifico affidamento effettuato con piena soddisfazione, è idonea a svolgere il delicato compito di bonifica dall'amianto nella Residenza;

CONSIDERATO che tale ditta risulta inserita in apposita lista predisposta dal Ministero degli Affari Esteri giapponese per l'esenzione dalle tasse locali, e che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

VISTO il preventivo del 15 ottobre u.s. (cfr. Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente documento), fatto pervenire dalla suddetta ditta ECO24 Co.Ltd. a seguito di sopralluogo in sede, per l'importo totale di Yen 4.850.000, al netto delle imposte indirette;

VISTO CHE, sulla base dell'ultimo cambio disponibile pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna e relativo al 21.12.2021, pari a 128,44 JPY per 1 Euro, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000 in quanto corrispondente ad Euro 37.760,82 e trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della Sede;

VISTO che, per tipologia e valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017 prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto e che nel caso di specie, per le ragioni sopraesposte (impossibilità di programmazione congiunta con altro similare intervento per concomitanti lavori nello stesso sito, v. pag. prec.) si applica l'ultima frase dell'art.35 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art.59 comma 1 bis del Codice dei Contratti in alto citato, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo dell'oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori): tale norma, pur non applicandosi a stretto rigore nel caso di specie, in quanto relativa alle procedure contrattuali negoziate, si ritiene purtuttavia da citare in quanto la peculiarità dell'uso del brevetto ECOBESTO da parte della ditta Eco24 conferisce all'appalto un carattere di innovazione tecnologica che consente di affidare la progettazione all'appaltatore;

VISTA l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio MAECI n.143846 del 12.10.2021;

RITENUTO, in base all'andamento del mercato locale di settore per oggetto e tipologia delle prestazioni, come da verifiche effettuate a cura del Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale di questa Ambasciata, dott.ssa Alessandra Fabrizia Rossi, l'importo contrattuale **E' CONGRUO** e l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO:

DETERMINA

1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa e di affidare alla ditta ECO24 Co.Ltd. di Tokyo le prestazioni di cui al preventivo del 15 ottobre u.s. citato in premessa ed allegato alla presente Determina;
2. che la spesa di Yen 4.850.000 (quattromilionioctocinquantamila), di cui alla presente Determina sarà imputata al Titolo III, Conto 02, Sottoconto 01, "Manutenzione straordinaria immobili" del Bilancio di sede, attraverso contestuale variazione compensativa di bilancio dai fondi finanziati dal MAECI e attualmente allocati sul Titolo III Conto 04, Sottoconto 06;
3. di nominare la dott.ssa Alessandra Fabrizia Rossi, Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale presso questa Ambasciata quale Responsabile Unico del Procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della

corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi, dalla stipula alla autorizzazione al pagamento delle somme dovute;

4. lo stesso Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale è delegato alle fasi di stipula del contratto in questione, di cui si approva sin d'ora la stipula, e alle fasi di esecuzione, ivi inclusa l'autorizzazione al pagamento delle somme dovute.

Tokyo, DEC. 22, 2021



L'Ambasciatore
Gianluigi Benedetti

(per accettazione):
Il Responsabile del Procedimento
Alessandra F. Rossi

